



COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.84

OGGETTO:

INDENNITA' DI FINZIONE DA ATTRIBUIRE AL SINDACO - ANNO 2022

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale, All'appello risultano i signori :

Cognome e Nome	Presente
1. TRADA CLAUDIO - Sindaco	Si
2. RIGOLONE GIANFRANCO - Assessore	Si
3. BOSSO CRISTINA - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PIAZZA dott.ssa Lucia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TRADA CLAUDIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Tecnico ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Lucia PIAZZA

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Maria Donata TRINCHERO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. *Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: *"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*;

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) che all'art. 1 prevede che *"Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*;

Preso atto che il citato decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, **a decorrere dall'anno 2020**, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

Considerato che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco;

Considerato che questo Comune alla data del 31 dicembre 2019, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT conta n. 346 abitanti residenti;

Considerato pertanto che il contributo concesso dal Ministero dell'Interno con decreto 23 luglio 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, è pari ad euro 3.287,58;

Considerate le difficoltà che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano per garantire il pieno rispetto del principio costituzionale di libertà di accesso alle funzioni pubbliche;

Visto l'art. 82, commi 1, 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono

diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

Richiamato l'art. 57 quater del D.L. 124/2019, convertito nella Legge 157/2019 “Indennità minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i Presidenti di Provincia” che recita:

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»;

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista la Legge 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020), comma 552: “Salvaguardia aggiornamento indennità dei Sindaci” con la quale si prevede che gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali applicati ai sensi dell'art. 82 del TUEL sono fatti salvi e sono legittimamente applicati. Resta fermo il divieto di applicare un nuovo aggiornamento dopo l'entrata in vigore della norma che ha abrogato la previsione;

Verificato che attualmente gli importi relativi all'indennità sono regolate dal D.M. 119/2000 i cui valori sono stati oggetto di riduzione del 10% per effetto del disposto art. 1, comma 54 Legge 266/2005 e che tale taglio è “strutturale” secondo la delibera della Corte dei Conti 15.04.2016 n. 79/2016/PAR;

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 136 Legge 56/2014 si è provveduto alla verifica dell'invarianza della spesa in materia di status degli amministratori di questo Ente confermando gli importi attualmente in essere:

Indennità Sindaco €. 1.162,02 ridotta al 50% per i lavoratori dipendenti

Gettone di presenza al Consiglieri comunali €. 15,31;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla determinazione dell'indennità di funzione per il Sindaco per l'anno 2022, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal sopra citato art. 5, comma 7 D.L. 78/2010, nella misura prevista dal D.M. 04.04.2020, n. 119, applicando l'85% dell'importo previsto per il Sindaci dei Comuni di fascia demografica fino a 5000 abitanti quantificato in €. 1.843,75;

Accertato che nello specifico lo stesso importo per l'anno 2022 viene quantificato in 1.659,38 al netto della riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, Legge 266/2005;

Visti i pareri espressi ex D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

DI FISSARE per l'anno 2022 l'indennità di funzione mensile del Sindaco in €. 1.659,38;

DI DARE ATTO che tale indennità viene attribuita nella misura del 50% in quanto il Sindaco pro-tempore attualmente in carica risulta lavoratore dipendente e quindi per un importo di €. 829,69;

DI DARE ATTO che l'indennità di funzione del Sindaco 2022 verrà erogata per un importo mensile di €. 814,09 e quindi in ragione del 98,12% sull'importo complessivo spettante di €. 829,69;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 10.599,48 (indennità €. 9.769,08 + IRAP 830,40) trova imputazione al bilancio in previsione 2022/2024 in fase di approvazione come segue:
Piano dei conti U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
Piano dei conti U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

DI DARE ATTO che il contributo dello Stato di €. 3.287,58 viene così utilizzato:

incremento indennità €. 2.796,96

irap su incremento €. 237,75

accantonamento €. 233,08

Irap su incremento accantonamento €. 19,79;

DI DARE ATTO che verrà accantonata una mensilità ai fini dell'erogazione dell'indennità di fine mandato;

DI DARE ATTO che la maggiore spesa di €. 3.287,58 scaturente dall'applicazione della normativa è interamente finanziata da contributo dello Stato;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, con votazione unanime favorevole e separata.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : TRADA CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : PIAZZA dott.ssa Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/12/2021 al 06/01/2022 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Greggio, li 22/12/2021

Il Messo Comunale
F.to: BERTOCCO Davide

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Greggio, li 22/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toPIAZZA dott.ssa Lucia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, 22/12/2021

Il Segretario Comunale
PIAZZA dott.ssa Lucia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Per la scadenza dei 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Greggio, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: PIAZZA dott.ssa Lucia